



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17049

Torino, 15 settembre 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 13.9.2017 a Spigno Monferrato tra Pro Spigno e Neivese A (serie C2);
- Rilevato in fatto che il giocatore MARENCO Stefano (Neivese) è stato ammonito per aver tenuto un comportamento antisportivo calciando violentemente il pallone verso la tribuna;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore MARENCO Stefano (Neivese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a) (in relazione all'art. 12.1 lett- b ed all'art. 19.2 lett. b) Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore MARENCO Stefano (Neivese) la sanzione pecuniaria di Euro 37; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 12 del 6.6.2017, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 55..

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino